



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- MESSINI D'AGOSTINI** PIERO P esidente
- MOLITERNI** FRANCESCO PAOLO Relatore
- MASSARI** FILIPPO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 1689/2016
spedito il 21/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 7/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA

contro:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

proposto dall'appellante:

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

difeso da:

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 10 IMP.COM.PUBB.TA 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 10 PUBBLICITA' 2013

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1689/2016

UDIENZA DEL

01/10/2018 ore 11:30

N° 2917/9/18

PRONUNCIATA IL:

1 OTT 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 DIC. 2018

Il Segretario

Leonardo [Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società istante, come rappresentata e difesa, propone appello alla sentenza n.7/4/216 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma che ha parzialmente accolto le sue ragioni avverso l'avviso di accertamento n.10 emesso per imposta di pubblicità anno 2013, a seguito di delibera comunale del Comune di XXXXX che aveva aumentato del 35% invece che del 20% come previsto dalla norma, l'imposta di pubblicità per le superfici fino ad un metroquadrato, mentre non ha accolto l'eccezione che la pretesa fiscale debba essere riferita al singolo messaggio pubblicitario e non alla pluralità di messaggi riconducibili a ditte diverse poste su un unico supporto ed ha compensato le spese di giudizio.

Con l'appello precisa che lo stesso Ministero delle Finanze ha ribadito la fondatezza del sistema di liquidazione unitario del gruppo segnaletico quando è unico il soggetto titolare del mezzo pubblicitario e obbligato principale al pagamento dell'imposta come è la fattispecie per cui chiede l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo in riforma della decisione impugnata e rifusione delle spese di giudizio.

Si costituisce in giudizio l'ente impositore XXXX per chiarire che soggetto d'imposta è il messaggio e non la struttura che lo contiene perchè l'imposta colpisce la singola pubblicità e non il supporto su cui sono inseriti i messaggi e chiede la conferma della sentenza sul punto.

All'odierna trattazione in Pubblica Udienza, le parti si rimettono agli atti.

Indi la causa viene posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

La Corte di Cassazione n.10459 del 02/05/2018, in un caso analogo di determinazione dell'imposta da applicare alla 'superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti', si è espressa nel senso che "in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art.7, comma 1, del d.lgs.15/11/1993, n.507, identifica il presupposto impositivo nel 'mezzo pubblicitario', inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata con la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo."

L'assunto dell'appellante contrasta, altresì, con l'interpretazione sistematica della citata norma di cui all'art.7, commi 1 e 2 del d.lgs.n.507/1993 in relazione all'art.6, comma 2, ibidem, che estende al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l'obbligazione pubblicitaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del "mezzo pubblicitario"; previsione che non può che trovare esclusiva giustificazione razionale nell'indissolubile legame tra 'mezzo' e 'messaggio' pubblicitario individuato come fondamento del presupposto d'imposta. (cfr. Cass., sez.5, n.252 del 12/01/2012).


Per le considerazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l'appello deve essere rigettato anche se, alla soccombenza, non si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese di giudizio che, pertanto, restano integralmente compensate tra le parti in causa, a motivo dell'instaurazione del presente contenzioso antecedentemente al d.lgs.n.156/2015.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna, sezione n.9, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio.

Dato a Bologna, li 01/10/2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



R-3